

di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante del presente provvedimento si con-

cede la voltura alla società Smea Impianti S.r.l. con sede in Modugno (BA) Via delle Margherite - Z.I. n. 6 - Codice fiscale e Partita IVA n. 06008270727 e n. REA 455846 - dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determina 249/2010, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) della potenza di 998 KW, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Impianto fotovoltaico ASI Bari - Modugno" da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;

di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 maggio 2011, n. 114

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 18 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Monteleone (FG) in località "Lago dell'Olmo, Aia del Caruso, Fungarolo", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n. 121 - P.IVA e C.F. 03188710713.**

Il giorno 2 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rila-

sciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Daunia Wind S.r.l., con nota prot. n.38/3777 del 30.03.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 28 MW da realizzarsi nel Comune di Monteleone (FG) - località "Lago dell'Olmo, Casalina, Aia del Caruso, Fungarolo";
- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.DD/P2006007093 del 26/9/2006, confermava la s.t.m.g. che prevedeva il collegamento dell'impianto eolico alla rete AT 150 KV in entrata dalla linea "Ariano - Savignano FS" tramite realizzazione di cabina di consegna nel Comune di Savignano Irpino (AV);
- la Società proponente, con istanza del 30/03/2007, inoltrava al competente Servizio

Ecologia della Regione Puglia la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto;

- il Settore Industria, Industria - Ufficio Industria Energetiche, con nota prot. n.38/11230 del 31/10/2007, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto eolico;
- la Società Daunia Wind S.r.l. con nota acquisita al prot. n.38/13517 del 27/12/2007 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia la suddetta documentazione integrativa;
- la Società Daunia Wind S.r.l. in data 30/08/2008 comunicava il cambio di titolarità e trasferimento dell'intervento in favore della Società Margherita S.r.l. con sede legale in via Napoli, 121 in Foggia;
- la Società Margherita S.r.l. presentava, in data 19/09/2008, ricorso presso il TAR Puglia - Sede di Bari - Sez. I avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull'istanza di rilascio di Autorizzazione Unica, ex art.21 bis L.R. n.1034/2971, per il parco eolico in oggetto; il TAR con Sentenza n.2683 del 27/11/2008, accoglieva il ricorso dichiarando l'obbligo della Regione di pronunciarsi espressamente nel termine di 60 gg. decorrenti dalla comunicazione o notifica della sentenza stessa;
- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.320 del 27/10/2008, autorizzava la Società istante alla realizzazione delle opere di connessione alla RTN, compresa la cabina di consegna prevista nella suddetta s.t.m.g., nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica di un altro parco eolico proposto dalla stessa Società nel territorio comunale di Savignano Irpino (AV);
- il Comune di Savignano Irpino, con Deliberazione di Giunta n.178 del 28/12/2008, confermeva il proprio nulla osta per l'esecuzione dei lavori relativi al vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dal parco eolico proposto nel Comune di Monteleone di Puglia (FG);
- la I Sezione del TAR Puglia, su formale istanza della Società ricorrente, con ordinanza n.164 del 29/09/2009, disponeva la nomina del commissario ad acta, nella persona del Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per l'e-

nergia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica;

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti energetiche, con nota prot. n.11075 del 14/10/2009, alla luce della suddetta Sentenza n.2683/2008 provvedeva alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 02/12/2009;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.13100 del 2/12/2009, dichiarava che, allo stato degli atti, era sopravvenuto difetto di interesse alla disposta nomina del Commissario ad acta;
- in data 02/12/2009, si teneva la prima riunione della Conferenza di Servizi durante la quale si acquisivano alcuni dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- la Società Margherita S.r.l., in data 2/12/2009, depositava dichiarazione sulla conformità delle copie dei progetti definitivi depositate presso gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia, con Determinazione n.90 del 22/03/2010, assoggettava alla procedura di V.I.A. l'intero parco eolico per tutte le motivazioni e prescrizioni nello stesso provvedimento richiamate;
- la Società Margherita S.r.l. presentava, in data 23/06/2010, ricorso presso il TAR Puglia - Sede di Bari - Sez. I per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione n.90 del 22/03/2010 adottata dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche - Servizio Ecologia della Regione Puglia; il ricorso veniva accolto con ordinanza n.508 dell'8/07/2010;
- la Regione Puglia - Servizio Ecologia impugnava l'ordinanza n.508/2010 presso il Consiglio di Stato - Sezione V, che respingeva l'impugnativa con ordinanza n.4850 del 20/10/2010;
- l'Ufficio Energia e Reti energetiche, con nota prot. n.15364 del 28/10/2010, convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 16/11/2010.

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi in sede di Conferenza di Servizi, di seguito riportati:

- Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n.7816 del 27/11/2009, riscontrato che

l'intervento a farsi non ricade in alcun bacino del PRAE approvato con DGR n.580 del 15/07/2007, si esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi.

La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m (venti metri), così come previsto dal D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave;

- Comune di Monteleone di Puglia, con modulo parere del 02/12/2009, esprimeva parere favorevole. L'Ufficio Tecnico del Comune, con nota prot. n.1997 del 24/06/2009, rilasciava autorizzazione paesaggistica, poi trasmessa alla Regione Puglia - Settore Urbanistica (in data 27/07/2009) e alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici per il relativo controllo ai sensi delle NTA del PUTT/p;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n.21368 del 2/12/2009, comunicava che dall'esame della documentazione tecnica non sono emerse interferenze tra gli interventi in progetto, ubicati fuori dal comprensorio consortile, e le opere e gli impianti gestiti dal Consorzio;
- ASL di Foggia - Dipartimento di Prevenzione con nota prot. n.12 del 27/11/2009, non esprimeva parere di competenza in attesa del deposito, da parte della Società proponente, degli elaborati tecnici relativi al progetto di che trattasi.  
Si evidenzia che la Margherita S.r.l., con nota acquisita al prot. n.13186 del 2/12/2009, trasmetteva l'attestazione di avvenuto deposito del progetto definitivo presso tutti gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo; tale deposito avveniva presso l'ASL di Foggia in data 13/11/2009. Considerato che, successivamente alla conclusione positiva del procedimento, detta Azienda Sanitaria non ha fatto pervenire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche alcuna osservazione, il suddetto parere, pertanto, si ritiene acquisito favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm. ed ii.;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.3831 del 26/02/2010, concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicandone l'effettuazione degli stessi;

- Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota fax del 30/11/2009 (acquisita al prot. n.12895 del 30/11/2010, comunicava che sia l'impianto che le opere connesse non interferiscono con quelle di competenza dell'Ente;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, con nota prot. n.14695 del 2/11/2009, comunicava la necessità di acquisire documentazione tecnica da parte della Società proponente, ove trattasi di attività soggette al controllo dei VV.FF. (DM 16/02/1982);
- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n.14084 dell' 11/11/2010, per quanto esposto e per quanto di competenza, parere di compatibilità con le previsioni del PAI approvato relativamente ai lavori di costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 28 MW sito nel Comune di Monteleone di Puglia (Fg) in località "Lago dell'Olmo - Casalina Aia del Caruso - Fungarolo" (costituito da n. 14 aerogeneratori e dalle relative opere accessorie) e della linea elettrica interrata MT 30 kV, alle seguenti condizioni;
  1. per i tratti di cavidotto che Intersecano il reticolo idrografico, ricadenti nelle aree disciplinate dall'art. 6 ("Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali"), per i quali è stata specificata la modalità di attraversamento con sonda teleguidata, sia prevista una profondità di posa pari a 2 m sotto il livello di possibile erosione del corso d'acqua;
  2. le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
  3. le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
  4. durante l'esercizio delle opere sia evitata, In modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
  5. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
  6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzalo, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate;

7. il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisorio, conformi alla normativa in materia;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 90782 del 15/11/2010, riteneva di poter approvare il progetto espropriativo a condizione che fossero ottemperate specifiche prescrizioni.  
Si rileva che, in sede di Conferenza di Servizi del 16/11/2010, la Società proponente depositava il piano particellare di esproprio adeguato alle suddette prescrizioni, ai fini dell'attivazione della procedura espropriativa ai sensi del T.U. 327/2001; detto piano particellare, comprensivo del sopravvenuto spostamento della torre T7, veniva inviato anche all'Ufficio Regionale Espropri in allegato al verbale della Conferenza di Servizi;
  - Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, con nota prot. n.15094 del 4/03/2011, dalla consultazione di detti elaborati, è emerso che l'attraversamento si realizzerebbe senza intaccare le sponde fluviali, prevedendo comunque una immersione ad almeno mt. 43 circa prima del ciglio spondale ed una riemersione a circa mt. 50 dal ciglio spondale opposto, con franco di sicurezza di mt. 2,00 dalla quota più incisa del corso d'acqua del torrente Lavella di Monteleone. Con tale modalità è garantita sia la sicurezza idraulica che quella strutturale. Comunque, sotto gli aspetti della sicurezza passiva, si ritiene opportuno disporre che nei punti di immersione/emersione, siano apposti cippi od altri segnali di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, che dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità.  
Per quanto sopra questo Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione.
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste di Foggia, con modulo parere del 20/11/2009, esprimeva parere favorevole con prescrizioni:
    - gli aerogeneratori indicati in planimetria T1 - T3 dovranno essere posizionati ad una distanza minima di m 25 dalle aree isolate con sporadica presenza di specie di interesse forestale;
    - l'aerogeneratore denominato T7 dovrà essere posizionato ad una distanza non inferiore a m. 100 dall'area boschiva presente;
    - I lavori dovranno essere eseguiti senza apportare pregiudizio alla stabilità del suolo, al fine di evitare danni di cui all'art. 1 del R.D.L. n.3267/1923;
    - i materiali di risulta degli scavi siano depositati in discariche regolarmente autorizzate a norma delle vigenti disposizioni in materia;
    - per eventuali ed ulteriori opere da realizzarsi, ovvero varianti tecniche, che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti, dovrà essere richiesto ulteriore nulla osta a questa Sezione provinciale di Foggia del Servizio Foreste;
    - venga ripristinato lo stato dei luoghi relativamente agli scavi eseguiti;
    - l'eventuale taglio di piante dovrà avvenire nel rispetto della L.R. n.14/2007 e R.R. n.10/2009;
  - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura di Foggia con nota prot. n. 102153 del 2/11/2010, si rilascia parere favorevole, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:
    1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
    2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
    3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
    4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'in-

terno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
  6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.
- Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale di Puglia e Basilicata, con nota prot. n.IT-BA/3-IE/DO/9539 del 15/07/2010, si rilascia, ai sensi dell'art.113 del R.D. n.1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.
- Il rilascio al del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con le linee TLC. Tali elaborati dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per l'esecuzione delle linee elettriche aree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Margherita S.r.l. in data 1/12/2001 e registrato a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n.1775/1933, dal D.P.R. n.156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. n.259 del 1/08/2003;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con prot. n.50183 del 18/11/2009, si rappresenta che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e del relativo cavidotto interrato. Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che la

Società proponente provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli per la tutela del volo a bassa quota;

- ARPA Puglia - Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia, con nota prot. n.54511 del 16/11/2010, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto;
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia con nota prot. n.754 del 02/02/2010, preso atto del contenuto della nota della Società che così precisa: "si propone di spostare la fondazione della torre T7 nelle confinanti particelle nn.101 e 102 che non risultano gravate da uso civico"; verificato che, a seguito di detto spostamento, non sussistono altri vincoli paesaggistici di competenza, ritiene di non dover esprimere alcun parere in merito alla realizzazione dell'impianto eolico. La suddetta nota della Società, che prevedeva uno spostamento della torre n.7 pari a 27.32 m, riscontrava una precedente nota della Sovrintendenza (prot. n.9591 del 2/12/2009) con la quale la stessa segnalava l'interessamento di un ambito territoriale assoggettato a tutela paesaggistica *ope legis* in virtù dell'art. 142 lettera b del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (*zone gravate da usi civici*). Si fa presente, altresì, che la nota prot. n.754 del 2/2/2010 risultava allegata al ricorso presentato presso il TAR Puglia dalla Società proponente contro la Determinazione adottata dal Dirigente del Servizio Ecologia n.90/2010, oggetto dell'Ordinanza di annullamento n. 508 dell'8/7/2010;
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. n.6288 del 19/4/2010 e successiva nota prot. n.16730 del 16/11/2010, rilevava che, in relazione all'insistenza dell'impianto e delle opere connesse in un comparto territoriale di evidente interesse archeologico, appare indispensabile adottare nella realizzazione delle opere del parco particolari misure cautelari. Puntuali indicazioni sul possibile interesse archeologico di alcune aree e sulla necessità di procedere ad attività di archeologia preventiva emergono, infatti, dalla carta del rischio archeologico trasmessa dalla Società proponente, con gli esiti

delle ricognizioni svolte tra febbraio e marzo 2010.

In considerazione dei dati informativi in possesso, si evince un'ampia distribuzione di materiale archeologico con individuazione di numerose unità topografiche a rischio medio-alto sia nelle aree interessate delle turbine sia lungo i cavidotti di collegamento.

Tanto premesso, si ritiene che occorra procedere alla verifica delle possibili evidenze di interesse archeologico con assistenza archeologica ai lavori ed eventuali approfondimenti di scavo laddove dovessero emergere strutture di interesse archeologico interferenti con le opere. Si rappresenta che, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti in possesso di adeguati titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare *curricula* e titoli formativi dei soggetti incaricati. Si rammenta che eventuali operazioni di scavo archeologico dovranno essere affidate a ditta in possesso degli specifici requisiti della categoria di riferimento OS 25.

Inoltre, richiamate la nota della Direzione Regionale che comunicava l'assenza di ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica e quella precedente della stessa Sovrintendenza ai Beni Archeologici, evidenziava la necessità di procedere ad attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico, valutando a tale riguardo i fattori di vulnerabilità del comparto territoriale emersi a seguito dell'elaborazione della carta del rischio archeologico (prot n. 5196 del 01.04.2010) trasmesse dalla Società proponente e degli esiti delle ricognizioni svolte tra febbraio e marzo 2010. Si fa presente che valutazioni puntuali sull'interesse archeologico delle aree interessate dalle turbine e dei cavidotti potranno essere espresse sulla base della trasmissione di elaborati che contengano specifiche indicazioni sulle modifiche progettuali che hanno interessato il progetto. Si richiedono, pertanto, le necessarie integrazioni al progetto definitivo, con dati relativi al piano energetico assentito e agli interventi di modifica (spostamento, eliminazione di determinate turbine, modifiche del tracciato di cavidotti, ecc.).

Si fa presente alla data di emissione dei succitati pareri della Sovrintendenza per i Beni Archeologici, non risultavano intervenute modifiche al layout progettuale del parco eolico ulteriori rispetto allo spostamento della torre n.7 prescritto dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici;

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - nota prot. n.2308 del 5/3/2010: considerato che la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia, ha dichiarato che l'area interessata dall'intervento non è assoggettata alle disposizioni in materia di beni culturali ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, si rappresenta che la questione in argomento non rientra tra i propri compiti istituzionali;
- ENAC, con nota prot. n.130342 del 02/11/2010, riportava che:
  - l'Enav ha comunicato, con foglio prot. AOP/PSA/ SC9629/164562 del 16.06.2010, scheda ostacolo n° 9629 (non allegata) che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
  - l'A.M.I. C.I.G.A. ha comunicato con nota prot. M\_DACIGA720/8094/T. 11.11 del 23.12.09 che la costruzione delle infrastrutture prospettata nella documentazione pervenuta non crea alcuna interferenza con le procedure strumentali di volo, attualmente in vigore sotto la specifica competenza dell'aeronautica militare. Ha evidenziato inoltre che:
    - da parte della stessa A.M.I. sarà espresso parere negativo ad ogni qualsivoglia eventuale futura richiesta da parte della Ditta in parola di istituire una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a protezione dell'impianto in oggetto, in quanto tale divieto comporterebbe una forte penalizzazione dell'operatività civile e militare;
    - l'A.M.I. non risponderà di eventuali danni all'impianto eolico in argomento riconducibili alle operazioni di volo da parte degli aeromobili civili e/o militari;
    - la valutazione è stata svolta ai soli fini di individuare eventuali interferenze con le procedure strumentali di volo di specifica competenza dell'Aeronautica Militare e non prevede né la verifica inerente il rispetto delle aree

demaniali dell'Amministrazione Difesa e dei piani aeroportuali, né lo studio di possibili interferenze elettromagnetiche.

- l'A.M.I. rappresenta a riguardo che gli erigenti parchi eolici non dovranno generare interferenze elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra/bordo/terra, le presentazioni dei sistemi radar e le indicazioni elettromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito in parola.
- in relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

#### **segnaletica diurna**

le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m;

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene;

#### **segnalazione notturna**

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda,

fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV, all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio.

Contestualmente a detta comunicazione dovranno pervenire i dati definitivi del progetto ed in particolare:

- 1) coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS84 di ciascun aerogeneratore;
- 2) altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
- 3) quota s.l.m. al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
- 4) eventuale segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC;
- 5) la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento della concernente documentazione aeronautica.

Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni;

- Aeronautica Militare - 3<sup>a</sup> Regione Aerea, con nota prot. n.12222 dell'8/03/2010 rilasciava nulla osta, per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'impianto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Stato Maggiore della Difesa con nota circolare;
- TERNA S.p.A., con nota prot. n.16888 del 3/12/2010, comunicava che, in data 28/1/2008, la Società proponente presentava richiesta di con-

nessione per l'impianto eolico in oggetto, alla quale veniva dato riscontro, a seguito di coordinamento con ENEL SpA, formulando quale s.t.m.g. il collegamento in antenna sulla cabina di consegna ENEL Distribuzione SpA da inserire in entra-esce alla linea a 150 KV "Ariano - Savignano FS"; tale soluzione veniva accettata dalla Società istante in data 25/07/2008 e successivamente trasferita in capo alla Margherita S.r.l.. Inoltre, informava che gli aspetti procedurali e tecnici legati alla connessione elettrica dell'impianto risultano di competenza di ENEL Distribuzione S.P.A..

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.16630 del 26 novembre 2010, la conclusione del procedimento, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- in data 17 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Margherita S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n.12247 e della Convenzione al repertorio n.12248.

Rilevato che:

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.17858 del 28/12/2010, comunicava al Comune di Monteleone di Puglia ed alla Margherita S.r.l. l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa ed invitava la stessa Società proponente alla sua pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale ed uno regionale;
- la Margherita S.r.l. comunicava al Servizio Energia, in data 3/01/2011, la data di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa per il giorno 4/01/2011 sul quotidiano

locale "Il quotidiano di Foggia" e su quello nazionale "Liberal";

- la Società proponente, in data 25/01/2011, depositava copia delle pubblicazioni dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità sui suddetti quotidiani nonché copia della relata di pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune di Monteleone di Puglia, attestante l'assenza di osservazioni/opposizioni alla procedura espropriativa;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n.344 del 26/11/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del R.R. n.16/2006;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990, si dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*";
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:
  - di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n.14 aerogeneratori della potenza complessiva di 28 MW ubicato nel Comune di Monteleone di Puglia (FG) - località "Lago dell'Olmo, Casalina, Aia del Caruso, Fungarolo", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- RATORE	Approvati in Conferenza di Servizi	
	Coordinate Gauss - Boaga	
	X	Y
N.		
1	2539295	4555969
2	2539603	4555950
3	2539856	4555895
4	2540129	4555874
5	2540401	4555891
6	2538986	4556809
7	2538800	4557114
8	2539151	4557176
9	2539350	4557113
10	2539555	4557061
11	2539702	4556914
12	2540045	4558650
13	2540242	4554757
14	2540724	4554693

delle opere connesse costituite da:

- cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento del parco eolico alla cabina primaria 30/150 KV nel territorio di Savignano Irpino (AV);
- cabina primaria 30/150 KV da inserire in entrata alla linea della RTN a 150 KV "Ariano - Savignano F.S." e relativi raccordi AT in All-Acc 585 mmq.

La Società ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo corredate da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso.

Le tre copie sono state vidimate dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche in data 29/03/2011 e fanno parte integrante del presente atto.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 114 del 2 Maggio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 28 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Monteleone (FG) - località "Lago dell'Olmo, Casalina, Fungarolo".

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

**DETERMINA****Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

**Art. 2)**

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'Art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia alla via Napoli n. 121, Partita IVA 03188710713 dell'Autorizzazione Unica, di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n.14 aerogeneratori della potenza complessiva di 28 MW ubicato nel Comune di Monteleone di Puglia (FG) - località "Lago dell'Olmo, Casalina, Aia del Caruso, Fungarolo", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- RATORE	Approvati in Conferenza di Servizi	
	Coordinate Gauss - Boaga	
N.	X	Y
1	2539295	4555969
2	2539603	4555950
3	2539856	4555895
4	2540129	4555874
5	2540401	4555891
6	2538986	4556809
7	2538800	4557114
8	2539151	4557176
9	2539350	4557113
10	2539555	4557061
11	2539702	4556914
12	2540045	4558650
13	2540242	4554757
14	2540724	4554693

delle opere connesse costituite da:

- cavidotti interrati MT a 30 KV per il collegamento del parco eolico alla cabina primaria

30/150 KV nel territorio di Savignano Irpino (AV);

- cabina primaria 30/150 KV da inserire in entrata alla linea della RTN a 150 KV "Ariano - Savignano F.S." e relativi raccordi AT in All-Acc 585 mmq.

**Art. 3)**

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, ai sensi del comma 9 dell'Art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al progetto approvato, e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

**Art. 4)**

La Società Margherita S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

**Art. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

**Art. 6)**

Di dichiarare il parco eolico e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato col presente decreto, di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

**Art. 7)**

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'Art. 4 della

L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'Art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### **Art. 9)**

A norma dell'Art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monito-

raggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'Art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente Art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### **Art. 11)**

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determina-

zione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Monteleone di Puglia (FG).

#### Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 maggio 2011, n. 115

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza elettrica di 4,16 MW sito nel comune di San Donaci (Br) denominato "BR 06".**

**Società: EC SOLAR P2 Srl, sede legale in via Malasoma, 18 - 56121 Pisa - P. IVA 01913370506**

Il giorno 2 Maggio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'Art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo Art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'Art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato Art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi,